



PRONTUARIO STAGIONE 2020 - 2021

Misure Di Prevenzione Connesse All'emergenza Pandemica Da Covid-19

NESSUN SOGGETTO POTRA' ACCEDERE ALL'IMPIANTO SPORTIVO SE NON IN REGOLA CON TUTTE LE DISPOSIZIONI PREVISTE DALLE AUTORITA' SANITARIE E SPORTIVE. L'ATTIVITA' AGONISTICA DOVRA' ESSERE SVOLTA NEL RISPETTO DEI PROTOCOLLI PREVISTI DALLA F.I.G.C. – L.N.D. e S.G.S.

Assistenza Medica e Visita Medica

Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/4/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici (DAE) esterni e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità

Si riporta in calce al presente prontuario il CU N.02 della L.N.D. – “Visita medica idoneità ex art. 43 NOIF”

Corsi BLS-D - Defibrillatore

In conseguenza al momento storico che stiamo vivendo (COVID-19) e del rinnovo linee guida internazionali, tutti i nuovi corsi (retraining compresi) dovranno includere l'integrazione con le nuove procedure operative.

Quindi tutti i corsi saranno registrati come nuovi.

Ogni partecipante dovrà arrivare al corso munito di mascherina e guanti.

Ricordiamo che tutti i corsi proposti possono essere effettuati sia tramite la Delegazione che con accordi diretti con le società interessate che avessero un numero di partecipanti di almeno 12 unità. Qualora una società fosse interessata ad effettuare un Corso BLS-D presso la propria struttura, potrà prendere contatti con:

Centro di Formazione per il Soccorso e la Sicurezza FO.S.VER.
Via Are, 92 – Pescantina (VR)

E-Mail: info@fosver.it

P.E.C.: fosversas@pec.it

Tel: 347/8000799

Note Organizzative:

- ✚ verranno proposte più date per permettere adeguati spazi (e distanze) e idoneo rapporto allievi/istruttori;
- ✚ adeguamento economico:
 - Nuovo Corso Euro 40,00 con nuove linee guida 2020 + adeguamento direttive COVID-19
 - Retraining Euro 30,00 con nuove linee guida 2020 + adeguamento direttive COVID-19
- ✚ Nuovo Corso COVID Manager Con Attestazione - Durata Circa 2 Ore
- ✚ Nuovo Corso Sanificazione E Sicurezza

La documentazione rivolta alle strutture ospitanti ed ai singoli partecipanti è recuperabile al seguente link: <http://www.figcvenetocalcio.it/delegazione-provinciale-di-verona> (colonna di sinistra della home page)



DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VERONA



Comunicato Ufficiale

Ricordiamo alle Società l'importanza di leggere attentamente i Comunicati Ufficiali e farne buona memoria. Consigliamo di stampare le parti (o gli allegati) che possono servire durante la Stagione: Regolamenti Campionati e Tornei, Paly Off e Play Out, etc... E conservarli!!!

Proroga Obbligatorietà P.E.C.

Si rende noto che l'**obbligo di dotarsi di un indirizzo P.E.C.** (posta elettronica certificata) per le società affiliate è stato **prorogato al 01/07/2021**.

Regolarizzazione Problematiche Società Affiliate Con Il C.O.N.I.

In relazione alla voce "Registro CONI" presente sul Portale Società LND, data l'importanza dell'iscrizione, si ricorda che il Responsabile è il Sig. Ivan Bressan:

Tel. 041 2524203 E-Mail di riferimento: i.bressan@lnd.it

Servizio Consultazione Pratiche Infortunio Tesserati

Si informa che, allo scopo di venire incontro alle richieste delle Società che desiderano avere delle informazioni sulla posizione di eventuali pratiche di infortunio dei propri tesserati, anche per la corrente stagione sportiva 2020/2021 è attivo il servizio di assistenza contattabile al seguente account di posta elettronica: vecalcio.infortuni@figc.it

Si riporta in calce al presente prontuario il CU N.05 della L.N.D. – "Tutela assicurativa Dirigenti e Tesserati LND"

Indirizzi / Contatti E Social – Delegazione Di Verona

Di seguito i Recapiti da utilizzare per tutte le comunicazioni (salvo dove espressamente indicato – **si consiglia l'utilizzo della E-Mail**):

E-MAIL
VERONA@FIGC.IT

TELEFONO
045 565244

FAX
045 565316

Nell'intento di comunicare con il maggior numero di utenti, la Delegazione di Verona ha attivato, a fini divulgativi dei Comunicati Ufficiali e delle iniziative inerenti l'Attività Federale, i seguenti Social NetWork:

FACEBOOK
[LND Verona](#)

INSTAGRAM
[LND Verona](#)



TESSERAMENTO

Termini Di Tesseramento Stagione 2020 /2021

Si ricorda che **la data di deposito telematico*** (apposizione della Firma Elettronica) delle richieste di tesseramento, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento **ad esclusione** dei casi in cui è previsto il deposito presso la piattaforma telematica della FIGC, la cui decorrenza è stabilita a far data dalla comunicazione della Federazione.

*** NOTA BENE:** Nel caso in cui la pratica di tesseramento o un documento annesso vengano inseriti in errore, nel momento in cui la Società provveda alla correzione (nuovo caricamento del documento), il sistema automaticamente all'atto di convalida della pratica inserisce la data della nuova apposizione della firma elettronica.

Si allega al presente prontuario il CU N.229/A della F.I.G.C. – “Termini E Disposizioni Regolamentari Tesseramento Società Dilettante”

Primo Tesseramento - Piattaforma Telematica FIGC

- Primo tesseramento straniero maggiorenne mai tesserato all'estero.
- Primo tesseramento straniero maggiorenne tesserato precedentemente all'estero.
- Primo tesseramento straniero minorenni mai tesserato all'estero.
- Primo tesseramento straniero minorenni tesserato precedentemente all'estero.
- Rientro in Italia giocatore tesserato all'estero (anagrafica informatica già presente nel sistema)

Ogni Società riceverà le credenziali di accesso mediante una mail che sarà inviata al Legale rappresentante da parte della FIGC. L'indirizzo web per accedere all'area dedicata è il seguente: <https://portaleservizi.figc.it>
Si ricorda che per tutte le pratiche di tesseramento LND o SGS diverse dalla tipologia sopra riportata dovranno essere utilizzate le procedure impiegate sino ad ora e sempre attraverso il portale LND.

Si invita a prendere visione del CU N.02 del 13/07/2020 della Delegazione Provinciale di Verona

Il Tesseramento Dei Giocatori Art. 39 N.O.I.F.

COMMA 2: La richiesta di tesseramento è redatta su moduli forniti dalla F.I.G.C. per il tramite delle Leghe, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal calciatore/calciatrice e, nel caso di minori, dall'esercente la responsabilità genitoriale se il tesseramento ha durata annuale e da entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale se il tesseramento ha durata pluriennale.

COMMA 3: L'utilizzo del calciatore in ambito dilettantistico è consentito dal giorno successivo al deposito o alla spedizione della richiesta di tesseramento; mentre per i calciatori il cui tesseramento è soggetto alla autorizzazione della FIGC, dal giorno successivo al rilascio della stessa.

COMMA 4: In caso di trasferimento (...omissis...) l'utilizzo del calciatore/calciatrice è ammesso dal giorno successivo a quello del deposito o della spedizione dell'accordo di trasferimento.



DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VERONA



Limitazioni Del Tesseramento Calciatori Art. 40 N.O.I.F.

COMMA 2: Gli iscritti negli elenchi degli allenatori dilettanti possono richiedere il tesseramento quali dirigenti o calciatori solo per la società per la quale prestano attività di tecnico e, se non svolgono tale attività, possono richiedere il tesseramento quali calciatori per qualsiasi società. I calciatori non professionisti possono richiedere il tesseramento quali allenatori dilettanti solo per la società per la quale sono tesserati quali calciatori.

COMMA 3:* Il tesseramento di giovani calciatori che non hanno compiuto il 16° anno di età verrà autorizzato solo in caso di comprovata residenza del nucleo familiare da almeno sei (6) mesi nella Regione sede della Società per la quale si chiede il tesseramento oppure che abbia sede in una provincia, di altra regione, confinante con quella di residenza. In caso di residenza del nucleo familiare acquisita da meno di sei mesi (6), il tesseramento potrà essere autorizzato previo parere favorevole del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e previa presentazione della certificazione anagrafica del nucleo familiare e di iscrizione o frequenza scolastica del calciatore. **Le richieste di tesseramento in deroga per i calciatori sopra indicati dovranno pervenire entro il 31 dicembre di ogni anno e dovranno essere corredate dal certificato di stato di famiglia, dalla certificazione attestante la iscrizione o la frequenza scolastica e del parere del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. Il rinnovo delle richieste di deroga dovrà pervenire entro il termine del 15 settembre di ogni anno, trascorso il quale, in assenza di detta richiesta o della concessione del rinnovo della deroga, il calciatore sarà svincolato d'autorità.**

COMMA 4: Non è consentito il tesseramento contemporaneo per più società. In caso di più richieste di tesseramento, è considerata valida quella depositata o pervenuta prima. Al calciatore che nella stessa stagione sportiva sottoscrive richieste di tesseramento per più società si applicano le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

*** NOTA BENE:** Nel caso di atleta di età inferiore ai 16 anni (Tesseramento Settore Giovanile Annuale) residente in Regione o Provincia NON confinante, si invitano le Società a prendere preventivamente contatti con l'Ufficio Deroghe del Settore Giovanile e Scolastico Nazionale (E-Mail deroghe.sgs@figc.it Tel 06 84913427). Una volta effettuata ed ottenuta la Deroga, la Società potrà procedere con l'inoltro per Firma Elettronica della Pratica di Tesseramento allegando alla stessa, in apposita cartella specifica, la deroga rilasciata dal SGS.

Cancellazione Pratiche Di Tesseramento

La Delegazione provvederà ad effettuare l'annullamento e la cancellazione delle pratiche di tesseramento (di propria competenza) caricate sul Portale LND che presentano errori non sanati da più di 30 giorni.

Precisiamo che al momento della cancellazione la Delegazione inoltrerà mezzo E-Mail (i recapiti utilizzati saranno quelli caricati sul Portale LND) una comunicazione alla Società interessata, nella quale si avviserà dell'operazione effettuata. Avvisiamo che la Società potrà istruire una nuova pratica appena sarà in possesso di tutti i documenti previsti dalla normativa.



ORDINAMENTO DELLE GARE

Persone Ammesse Nel Recinto Di Gioco Art. 66 N.O.I.F.

COMMA 2: "... il tecnico responsabile e, se la Società lo ritiene opportuno, anche un allenatore in seconda purché anch'esso in possesso dell'abilitazione richiesta..." "

Oltre alle persone ammesse a prendere posto nelle panchine (variabili a seconda della Categoria) possono essere ammessi nel recinto di gioco i raccattapalle e i fotografi autorizzati dalla Società ospitante, che è responsabile del loro comportamento.

Il dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria Società.

Relativamente agli allenatori abilitati dal Settore Tecnico ed inseriti nei ruoli ufficiali dei tecnici non ancora in possesso della tessera federale (tesseramento in corso) valgono le seguenti disposizioni:

1. il nominativo dell'allenatore deve essere indicato nell'apposito spazio nell'elenco di gara;
2. nello spazio "tessera personale F.I.G.C." deve essere indicata la dizione R.E.T.;
3. dovrà essere esibita all'arbitro l'autorizzazione all'ingresso in campo rilasciata dal Comitato Regionale competente, nelle more dell'emissione della Tessera Federale per la Stagione Sportiva corrente, unitamente a un documento attestante l'identità personale.

Nelle ipotesi del Dirigente ammesso nel recinto di giuoco, ai sensi dell'art. 66, delle N.O.I.F. e solo nei casi ammessi, al posto dell'allenatore, il nominativo del Dirigente medesimo deve essere indicato nell'elenco di gara nello spazio previsto per l'allenatore, avendo l'avvertenza di cancellare tale dizione sostituendola con la parola "Dirigente ufficiale". Parimenti, la corrispondente dizione "tessera personale F.I.G.C." deve essere sostituita con tessera di riconoscimento per Dirigenti ufficiali di Società.

Lista Di Presentazione Alla Gara

Nel portale web è presente una funzione che permette la creazione automatica della "lista di presentazione alla gara" dei propri giocatori e dirigenti. La funzione è disponibile per ogni tipo di Campionato, Coppa e Trofeo (LND e SGS).

Questa attività permette alla Società di caricare i tesserati nella "LISTA" direttamente dal sistema informatico senza doverli trascrivere manualmente; i vantaggi sono molteplici e possono essere così riassunti:

- **esclusione di errori anagrafici**
- **velocità nella compilazione della lista**
- **certezza dell'avvenuta convalida del tesseramento**

Si invitano pertanto le Società ad utilizzare La Lista di Presentazione del Portale Online.



DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VERONA



Identificazione Dei Calciatori

L'identificazione dei calciatori può avvenire:

- Mediante tessera rilasciata dalla LND;
- Attraverso la conoscenza personale dell'arbitro;
- **Mediante un documento ufficiale di riconoscimento in corso di validità rilasciato dalle Autorità competenti ovvero fotocopia autenticata dal Comune di Residenza o da un Notaio;**
- Mediante una fotografia autenticata dal Comune di residenza o altra Autorità all'uopo legittimata o da un Notaio.

Si ricorda che prima dell'inizio della gara il dirigente accompagnatore ufficiale deve presentare all'arbitro le tessere dei calciatori, **o l'ultimo tabulato dei tesserati ricevuto dalla FIGC, unitamente ai documenti di identificazione, qualora non si fosse ancora in possesso delle tessere plastificate.**

Maglie Da Gioco

Qualora i giocatori abbiano maglie di colori confondibili, spetta alla squadra ospitante cambiare la propria maglia. La squadra ospitata conserva i propri colori sociali.

Qualora fosse impossibile provvedere a sostituire l'equipaggiamento nella sua integrità, ciò non comporterà la conseguenza della mancata disputa della gara.

Limitatamente alle gare dei Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali, nonché dei Campionati giovanili Juniores "Under 19" della Stagione Sportiva 2019-2020, in deroga all'art. 72 delle N.O.I.F., è consentito ai calciatori e alle calciatrici partecipanti ai predetti Campionati di indossare, per tutta la durata della Stagione Sportiva, una maglia recante sempre lo stesso numero (non necessariamente progressivo), **senza personalizzazione con il cognome del calciatore/calciatrice che la indossa.**

Per le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e al Settore Giovanile e Scolastico è consentito, in aggiunta ai marchi già previsti, un apposito recante il marchio dello sponsor tecnico su una manica della maglia indossata da ogni calciatore, in applicazione dell'art. 72, comma 7, delle N.O.I.F.

Identificazione dei dirigenti da parte dell'Arbitro

L'identificazione dei dirigenti può avvenire:

- mediante una tessera plastificata, munita di foto, rilasciata dalla Lega Nazionale Dilettanti per il tramite del Comitato Regionale Veneto;
- attraverso la conoscenza personale da parte dell'arbitro;
- mediante copia richiesta di emissione tessera inviata al C.R.V., con esibizione del documento di riconoscimento;
- mediante il "tesserino provvisorio" stampato dalla società in attesa dell'arrivo dell'originale

Si comunica, in accordo con il Comitato Arbitrale Veneto, che i Dirigenti sprovvisti della tessera che permette l'accesso al terreno di gioco potranno utilizzare (purché abbiano ovviamente già presentato regolare richiesta di tale tessera) un documento alternativo esclusivamente **sino a Domenica 29 Novembre 2020.**

Modulo Per Sostituzioni Di Calciatori

Nelle gare dei Campionati di Eccellenza, Promozione, 1^a Categoria, 2^a e 3^a Categoria nonché in quelle di Coppa Italia (fase regionale) e Trofeo Regione Veneto di Promozione, 1^a e 2^a Categoria, Juniores Elite, Juniores Regionale e Juniores Provinciale OGNI sostituzione di calciatore dovrà essere certificata dal Dirigente Accompagnatore Ufficiale con l'apposito "modulo di sostituzione" contenente l'indicazione del calciatore da sostituire e del suo sostituto.

Il Modulo è scaricabile dal CU N.01 del 10/07/2020 della Delegazione Provinciale di Verona



DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VERONA



Assistenti Di Linea Art. 63 N.O.I.F.

COMMA 3: Nelle gare organizzate nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore Giovanile e Scolastico, per le quali non sia prevista la designazione dei tre ufficiali di gara, nonché nell'attività ricreativa, un calciatore iscritto nell'elenco ufficiale di gara, che svolga le funzioni di assistente di parte, può nella stessa gara partecipare come calciatore. Nelle medesime gare, un calciatore iscritto nell'elenco ufficiale di gara e già partecipante alla stessa può, successivamente il cambio, svolgere le funzioni di assistente.

Sostituzione dei calciatori e Giocatori di Riserva - LND

Nel corso delle gare di Campionato e nelle gare di manifestazioni ufficiali organizzate dalla **Lega Nazionale Dilettanti**, in ciascuna squadra possono essere sostituiti/e cinque calciatori/calciatrici, indipendentemente dal ruolo ricoperto.

Fatta salva la particolare disciplina del Calcio a Cinque, per le competizioni ufficiali organizzate nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti, in deroga alle Decisioni Ufficiali della F.I.G.C. relative alla Regola 3, del Regolamento del Giuoco del Calcio, è consentito in via sperimentale anche per la Stagione Sportiva 2020/2021 indicare nell'elenco dei calciatori/calciatrici di riserva un massimo di 9 calciatori/calciatrici, tra cui saranno scelti gli eventuali sostituiti/e.

Sostituzione dei calciatori e Giocatori di Riserva - SGS

Le Società, nel corso delle gare ufficiali del Settore Giovanile e Scolastico, hanno la facoltà di sostituire sette calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto.

Nella distinta che viene presentata all'arbitro prima dell'inizio della gara possono essere indicati non più di 9 calciatori di riserva compreso il giocatore incaricato di svolgere funzioni di assistente all'arbitro, nel caso in cui è previsto il suo utilizzo durante la gara.

Per quanto concerne i Tornei "Pulcini" ed "Esordienti", oltre alle normative di cui sopra in fatto di sostituzioni, valgono anche quelle contenute nelle "Norme Regolamentari delle Categorie di Base".

Sospensione Gara Art. 30 Regolamento L.N.D. – Gare Lega Nazionale Dilettanti

COMMA 4: Le gare non iniziate, interrotte o annullate sono recuperate con le modalità fissate, con decisione inappellabile, dalla Lega, dai Comitati, dalle Divisioni e dai Dipartimenti. Per le gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva deve essere disposta, in altra data, la prosecuzione, dei soli minuti non giocati. La quantificazione dei minuti non giocati è determinata, con decisione inappellabile, dal direttore di gara.

Tale prosecuzione avviene con le seguenti modalità:

- a) la partita riprende esattamente dalla situazione di gioco che era in corso al momento della interruzione, come da referto del direttore di gara;
- b) nella prosecuzione della gara possono essere schierati tutti i calciatori che erano già tesserati per le due Società al momento della interruzione, indipendentemente dal fatto che fossero o meno sulla distinta del direttore di gara il giorno della interruzione, **con le seguenti avvertenze:**
 - i) i calciatori scesi in campo e **sostituiti** nel corso della prima partita **non** possono essere schierati nuovamente;
 - ii) i calciatori **espulsi** nel corso della prima partita **non** possono essere schierati nuovamente **né possono essere sostituiti** da altri calciatori nella prosecuzione;
 - iii) i calciatori che erano **squalificati per la prima partita non possono essere schierati nella prosecuzione;**
 - iv) **possono essere schierati nella prosecuzione i calciatori squalificati con decisione relativa ad una gara disputata successivamente alla partita interrotta;**
 - v) le ammonizioni singole inflitte del direttore di gara nel corso della gara interrotta non vengono prese in esame dagli organi disciplinari fino a quando non sia stata giocata anche la prosecuzione;
 - vi) nel corso della prosecuzione, **le due squadre possono effettuare solo le sostituzioni non ancora effettuate** nella prima gara. E' fatta salva la particolare disciplina per le attività di Calcio a Cinque.



DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VERONA



Recupero Gare Interrotte – Settore Giovanile E Scolastico

Con riferimento al Comunicato Ufficiale N° 41/A del 30 Gennaio 2019 della Federcalcio e alle modifiche introdotte dall'Art. 30 "Lo svolgimento dei Campionati" punto 4 del Regolamento della L.N.D., si ritiene opportuno precisare che per le gare riservate alle **categorie in ambito di Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, deve essere disposta la ripetizione integrale** [Estratto CU N° 03 SGS]

Recuperi Gara

Le Società potranno di comune accordo richiede una data di recupero della gara purché l'apposito Modulo venga inoltrato **entro le ore 18.00 del Martedì successivo alla data programmata per l'incontro.**

Qualora ciò non avvenga, il recupero della gara non disputata o sospesa sarà determinato d'ufficio in orario pomeridiano (IN CASO DI CAMPO DA GIOCO PRIVO DELL'IMPIANTO D'ILLUMINAZIONE o NON OMOLOGATO) il secondo Martedì/Mercoledì successivo alla data in cui era stata programmata (salvo concomitanze di campo).

Non verranno prese in considerazione:

- date di recupero oltre il mese dalla gara rinviata;
- date successive alla penultima giornata di Campionato

Richiesta Variazione Gara – Campionati Gestiti dalla Delegazione di Verona

Le richieste dovranno tassativamente essere inoltrate **entro e non oltre il MARTEDÌ** della settimana precedente la disputa della gara, ai recapiti E-Mail o Fax della Delegazione.

Tutte le richieste di VARIAZIONE (ORARIO - CAMPO DA GIOCO - GIORNO DI GARA) **dovranno NECESSARIAMENTE riportare la firma congiunta delle due Società.**

La richiesta va inoltrata con l'apposito Modulo predisposto dalla Delegazione (in formato PDF scrivibile)

Il Modulo predisposto dalla Delegazione (in formato PDF scrivibile) verrà pubblicato in allegato ai Calendari Gara

Le richieste formulate senza idonea motivazione ovvero oltre i termini stabiliti non saranno prese in considerazione (ogni variazione può avere ricadute "a catena" nei programmi gare e, laddove è previsto, è comunque necessario acquisire la disponibilità dell'Arbitro tramite l'AIA).

Le motivazioni di variazioni per "cerimonie religiose" e "gite scolastiche" NON possono essere ritenute cause urgenti o di forza maggiore, in quanto sono sempre programmate con considerevole anticipo dalle Parrocchie e dalle Scuole.

Al fine di garantire la regolarità dei Campionati, **non verranno accolte richieste variazione di posticipo gara relative alle ultime DUE giornate;** potranno essere accolte richieste di variazione di anticipi preventivamente concordati tra le Società.

Si ricorda inoltre che gli Organi Federali competenti possono disporre il rinvio preventivo di gare a causa della impraticabilità del campo da gioco, d'ufficio o denunciata dalla Società ospitante, entro le ore 12.00 del giorno antecedente a quello fissato per lo svolgimento della gara stessa. **Nel caso di segnalazione della Società ospitante si richiede a corredo la documentazione fotografica dello stato del campo.**

LA VARIAZIONE SI INTENDE AUTORIZZATA SOLO ED ESCLUSIVAMENTE CON LA PUBBLICAZIONE SUL C.U.



DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VERONA








Esclusione Per Rinuncia Art. 53 N.O.I.F.

COMMA 3: Qualora una società si ritiri dal Campionato o ne venga esclusa per qualsiasi ragione, tutte le gare disputate nel corso del campionato di competenza non hanno valore per la classifica, che viene formata senza tenere conto dei risultati delle gare della società rinunciataria od esclusa.

COMMA 5: Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5 bis, la Società che rinuncia per la seconda volta a disputare gare è esclusa dal Campionato o dalla manifestazione ufficiale.

Giorno Di Gara Per Categoria

Al fine di semplificare l'organizzazione delle gare e la gestione dei campi, considerato l'elevato numero di squadre di competenza della Delegazione di Verona, ogni Società deve indicare la giornata di gara rispettando i limiti qui indicati:

-  Categorie **PICCOLI AMICI** e **PRIMI CALCI** – giornata libera (i Gironi verranno formati, per quanto possibile, con squadre che giocano nella stessa giornata).
-  Categorie **PULCINI** e **ESORDIENTI** – giornate ammesse: VENERDI', SABATO o DOMENICA
-  Categorie **UNDER 15** e **UNDER 19** – giornata ammessa: SABATO *
-  Categorie **UNDER 17** – giornata ammessa: DOMENICA MATTINA
-  Categorie **UNDER 14** e **UNDER 16** – giornate ammesse: SABATO o DOMENICA MATTINA **

* Qualora una Società iscriva ambedue le Categorie, dovrà necessariamente indicare al momento dell'iscrizione la disponibilità di n° 2 campi da gioco distinti, oppure comunicare la presenza dell'impianto di illuminazione omologato per permettere lo svolgimento nella stessa giornata di due gare in orari diversi.

** Le giornate di gioco delle squadre Under 14 e Under 16 dovranno rispettare la priorità delle Categorie per l'accesso al Titolo Provinciale, oppure la Società dovrà comunicare all'atto di iscrizione la disponibilità di un campo da gioco alternativo.

Durata Delle Gare In Ambito Nazionale, Regionale, Provinciale E Locale – Settore Giovanile e Scolastico

- **Under 17:** le Gare hanno una durata di 90 minuti [2 tempi regolamentari di 45 minuti ciascuno]. I 2 tempi supplementari hanno una durata di 15 minuti ciascuno.
- Under 16: le Gare hanno una durata di 80 minuti [2 tempi regolamentari di 40 minuti ciascuno]. I 2 tempi supplementari hanno una durata di 10 minuti ciascuno.
- Under 15: le Gare hanno una durata di 70 minuti [2 tempi regolamentari di 35 minuti ciascuno]. I 2 tempi supplementari hanno una durata di 10 minuti ciascuno.
- Under 14: le Gare hanno una durata di 70 minuti [2 tempi regolamentari di 35 minuti ciascuno]. I 2 tempi supplementari hanno una durata di 10 minuti ciascuno.



ATTIVITA' DI BASE

RIGUARDO L'ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' DI BASE SONO IN PROGRAMMA VIDEOCONFERENZE - A CURA DEI RESPONSABILI S.G.S. - NELLA SECONDA META' DEL MESE DI AGOSTO

Modulo Online di Censimento del Settore Giovanile

Entro il 30 Novembre 2020 ciascuna Società partecipante ad almeno un (1) Campionato/Torneo di Settore Giovanile (Under17_Under16_Under15_Under14_ Esordienti_Pulcini_Prime Calci e Piccoli Amici) è tenuta a compilare il "Modulo Online di Censimento del Settore Giovanile" – Il link per accedere al Modulo Online è il seguente: <https://servizi.figc.it/ExtranetSGS/>

Si precisa che il Modulo Online non sostituisce, ma integra, il **Modulo di Presentazione della Società documento formale sottoscritto dal Rappresentante Legale della Società**, il quale dovrà essere inoltrato esclusivamente mezzo E-Mail a verona.attivitadibase@lnd.it entro il 30 Novembre 2020.

Si invita a prendere visione del CU N.01 del 01/07/2020 del Settore Giovanile Scolastico Nazionale.

Gestione Referti Gara Dell'attività Di Base

Su decisione del S.G.S. i **referti sono soggetti alla Giustizia Sportiva**. Sono previste SANZIONI, a carico del Dirigente e/o del Presidente, per il mancato invio del referto e per l'impiego di calciatori in età diversa da quella regolamentare, così stabilite per la Stagione corrente:

- A. partita persa alla società ospitante che ha l'incarico di inviare alla Delegazione il referto arbitrale entro i termini indicati;
- B. in caso di inadempienze sul referto arbitrale (es: liste incomplete del numero del tesserino FIGC dei giocatori) verrà sanzionato il dirigente responsabile con l'inibizione;
- C. in caso di impiego calciatori fuori età o non tesserati verrà comminata la perdita della gara e sanzionato il dirigente responsabile o il Presidente della società con l'inibizione; in caso di reiterazione la squadra verrà automaticamente esclusa dalle Feste finali previste per ciascuna Categoria dell'Attività di Base e se trattasi di Scuola Calcio si adotterà il provvedimento di chiusura della stessa. Inoltre la Delegazione trasmetterà gli atti al Presidente del C.R.V.-LND;
- D. ove non identificabile il dirigente accompagnatore, nel caso di mancato invio del referto, verrà sanzionato il Presidente della società ospitante secondo il seguente prospetto:
 - inibizione per 1 settimana – per 1 referto gara non pervenuto o incompleto
 - inibizione per 2 settimane – per 2 referti gara non pervenuti o incompleto
 - inibizione per 3 settimane – per 3 referti gara non pervenuti o incompleto
 - inibizione per massimo un mese dal 4 referto gara non pervenuto, incompleto e oltre.

NOTA BENE: il rapporto di gara, corredato delle distinte delle squadre partecipanti e compilato in ogni sua parte, dovrà pervenire esclusivamente mezzo E-Mail (in formato pdf), **entro una settimana dalla disputa dell'incontro a:** verona.attivitadibase@lnd.it

OGNI ALLEGATO DOVRÀ CONTENERE UN (1) SINGOLO REFERTO DI GARA CON RELATIVE DISTINTE (NO FILE CUMULATIVI)



DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VERONA



Tornei E Manifestazioni Per Categorie Di Base

Le Società (organizzatrici e partecipanti) devono assolutamente rispettare i Regolamenti approvati dal Comitato Regionale Veneto e dalla Delegazione di Verona.

Per le categorie **Pulcini, Primi Calci e Piccoli Amici** si dovranno organizzare solo formule a gironi non essendo possibile programmare gare ad eliminazione diretta e quindi nemmeno gare di semifinale e finale.

Si raccomanda inoltre alle Società di verificare che tutti i giovani calciatori partecipanti al singolo torneo siano regolarmente tesserati, al fine di evitare possibili deferimenti agli organi disciplinari competenti, ma soprattutto perché eventuali infortuni a giocatori non tesserati non sarebbero coperti da assicurazione.

Va segnalata alla Delegazione qualsiasi variazione (campo, giorno, orario di gioco) in analogia alle partite dei Campionati.

Partecipazione A Tornei Non Autorizzati Dalla Federazione

Si ricorda che la partecipazione a Tornei non autorizzati dalla Federazione comporta inesorabilmente il deferimento agli Organi Federali competenti delle Società impegnate in tali manifestazioni – non solo la Società organizzatrice ma anche le partecipanti. **Questo a fronte di verifiche effettuate recentemente che hanno evidenziato tale irregolarità.**

Si ribadisce che gli eventuali infortuni occorsi in manifestazioni non autorizzate dagli organi federali non potranno essere ammessi al beneficio del risarcimento.

Raduni E Provi Per Giovani Calciatori

Si ricorda che una Società, per poter organizzare Raduni e/o per sottoporre a Prova giovani calciatori/calciatrici (ovvero far partecipare giovani calciatori/calciatrici alle proprie sedute di allenamento) la Società **deve essere stata preventivamente autorizzata dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, secondo quanto stabilito dal CU n°1 SGS della corrente stagione sportiva.**

NOTA BENE: Pertanto se una Società non ha ricevuto la preventiva autorizzazione (l'elenco delle autorizzazioni viene pubblicato sul Comunicato Ufficiale), una società consorella **NON** può rilasciare il c.d. "Nulla Osta" a favore di un atleta, ad esclusione dei Tornei Autorizzati e riconosciuti (si veda CU N.01 del SGS pag. 38)



CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

NON E' CONSENTITO IL CONTRADDITTORIO OVVERO IL CONFRONTO TRA UFFICIALI DI GARA E LE PARTI INTERESSATE

Competenza dei Giudici Sportivi Art. 65 C.G.S.

COMMA 1: I Giudici sportivi giudicano, senza udienza e con immediatezza, in ordine:

- a) ai fatti, da chiunque commessi, avvenuti nel corso di tutti i campionati e delle competizioni organizzate dalle Leghe e dal Settore per l'attività giovanile e scolastica, sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali e dei mezzi di prova di cui agli artt. 61 e 62 o comunque su segnalazione del Procuratore federale;
- b) alla regolarità dello svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall'arbitro o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi;
- c) alla regolarità del campo di gioco, in tema di porte, misure del terreno di gioco ed altri casi similari;
- d) alla posizione irregolare dei calciatori, dei tecnici e degli assistenti di parte impiegati in gare.

Ricorso Degli Interessati Al Giudice Sportivo Art. 67 C.G.S.

IL PREANNUNCIO DI RECLAMO E IL RECLAMO VANNO INVIATI ESCLUSIVAMENTE VIA E-MAIL ALL'INDIRIZZO verona.giustizia@lnd.it

La Società controparte deve essere indicata nella stessa E-Mail in C/C

Non vengono più presi in considerazione Reclami inviati per raccomandata postale.

1. Il ricorso deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo (Euro 78,00 per Società LND e Euro 52,00 per Società SGS), a mezzo di posta elettronica, presso la segreteria del Giudice sportivo e trasmessa ad opera del ricorrente alla controparte, entro le ore 24:00 del giorno feriale successivo a quello in cui si è svolta la gara alla quale si riferisce.

NOTA BENE: i ricorsi ed i reclami, anche se soltanto preannunciati, **a pena di irricevibilità**, sono gravati dal prescritto contributo. Il versamento deve essere attestato mediante copia della disposizione irrevocabile di bonifico o altra forma equipollente del contributo e deve essere effettuato entro il momento della trasmissione del preannuncio, anche mediante addebito sul conto campionato (in caso di addebito, tale richiesta dovrà essere indicata sul preannuncio)

2. Il ricorso deve essere depositato, a mezzo di posta elettronica, presso la segreteria del Giudice sportivo e trasmesso ad opera del ricorrente alla controparte, entro il termine di **TRE giorni feriali da quello in cui si è svolta la gara.** In caso di mancato deposito del ricorso nel termine indicato, il Giudice sportivo non è tenuto a pronunciare.

3. Il ricorso deve contenere l'indicazione dell'oggetto, delle ragioni su cui è fondato e degli eventuali mezzi di prova.

4. Con riferimento ai procedimenti di cui all'art. 65, comma 1, lett. c), il ricorso è preceduto da specifica riserva scritta presentata prima dell'inizio della gara, dalla società all'arbitro ovvero, nel caso in cui la irregolarità sia intervenuta durante la gara o in ragione di altre cause eccezionali, da specifica riserva verbale formulata dal capitano della squadra interessata che l'arbitro riceve in presenza del capitano dell'altra squadra, facendone immediata annotazione sul cartoncino di gara.

5. Con riferimento ai procedimenti di cui all'art. 65, comma 1, lett. d), nelle gare di play off e play out, il ricorso, unitamente al contributo, è presentato con le modalità di cui al comma 2 entro le ore 24:00 del giorno feriale successivo a quello in cui si è svolta la gara.



[Reclamo Degli Interessati Corte Sportiva Di Appello Territoriale Art. 76 C.G.S.](#)

IL PREANNUNCIO DI RECLAMO E IL RECLAMO VANNO INVIATI ESCLUSIVAMENTE VIA E-MAIL ALL'INDIRIZZO vecalcio.giustizia@figc.it

1. Avverso le decisioni dei Giudici sportivi territoriali, le società e i loro tesserati possono presentare reclamo alla Corte sportiva di appello a livello territoriale.
2. **Il reclamo deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo (Euro 130,00 per Società LND e Euro 62,00 per Società SGS), a mezzo di posta elettronica, presso la segreteria della Corte sportiva di appello a livello territoriale e trasmessa ad opera del reclamante alla controparte entro il termine di DUE giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare.**
3. **Il reclamo deve essere depositato, a mezzo di posta elettronica, presso la segreteria della Corte sportiva di appello a livello territoriale e trasmesso ad opera del reclamante alla controparte entro CINQUE giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare.** In caso di mancato deposito del reclamo nel termine indicato, la Corte sportiva di appello non è tenuta a pronunciare.
4. Il reclamo deve essere motivato e contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata. Le domande nuove sono inammissibili. Possono prodursi nuovi documenti, purché indispensabili ai fini del decidere e analiticamente indicati nel reclamo nonché comunicati alla controparte unitamente allo stesso.
5. **Il reclamante ha diritto di ottenere a proprie spese copia dei documenti su cui è fondata la pronuncia.** Il reclamante formula la relativa richiesta nella dichiarazione con la quale preannuncia il reclamo. Nel caso di richiesta dei documenti ufficiali, il reclamo deve essere depositato entro cinque giorni da quello in cui il reclamante ha ricevuto copia dei documenti. La controparte può ricevere copia dei documenti ove ne faccia richiesta entro le ore 24:00 del giorno feriale successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo.
6. **La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata.**
7. Il reclamo della Procura federale deve essere proposto con le stesse modalità e termini indicati nei commi precedenti.



DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VERONA



Esecuzione Delle Sanzioni Art. 19 C.G.S.

COMMA 1: Tutti i provvedimenti, ad eccezione di quelli per i quali è previsto l'obbligo di comunicazione diretta agli interessati, si ritengono conosciuti dalla data della loro pubblicazione.

COMMA 3: I dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 nei cui confronti siano stati adottati provvedimenti disciplinari a termine, non possono svolgere alcuna attività sportiva nell'ambito della Federazione fino a quando non sia regolarmente scontata la sanzione stessa. Ai medesimi è, in ogni caso, precluso l'accesso all'interno del recinto di gioco e negli spogliatoi in occasione delle gare. La violazione dei divieti di cui al presente comma comporta l'aggravamento della sanzione.

COMMA 4: Le sanzioni di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), e), inflitte dagli organi di giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali, si scontano nelle rispettive competizioni.

COMMA 8: Le ammonizioni che non abbiano esplicato effetti in base alla successione e al computo sopra descritti divengono inefficaci al termine della stagione sportiva. Limitatamente ai campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti e dal Settore per l'attività giovanile e scolastica le medesime ammonizioni divengono inefficaci, anche nel corso della stessa stagione sportiva, quando i calciatori interessati sono trasferiti ad altra società militante nello stesso o in diverso campionato.

Esecuzione Della Sanzione Della Squalifica Del Campo Art. 20

COMMA 1: La sanzione della squalifica del campo è scontata con decorrenza dalla seconda giornata di gara successiva alla data di pubblicazione della decisione e, nel caso in cui debbano disputarsi gare infrasettimanali, dalla terza giornata, salvo diverse disposizioni dell'organo di giustizia sportiva per motivi di particolare rilievo.

Si invita a prendere visione della CIRCOLARE N.03 del 01/07/2019 della Lega Nazionale Dilettanti

Esecuzione Della Sanzione Della Squalifica Di Calciatori E Tecnici Art. 21

COMMA 1: Le sanzioni che comportano la squalifica di calciatori e tecnici devono essere scontate a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione.

COMMA 2: Il calciatore sanzionato con la squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento, salvo quanto previsto ai commi 6 e 7.

COMMA 3: Al calciatore squalificato, in occasione delle gare nelle quali deve scontare la squalifica, è precluso l'accesso all'interno del recinto di gioco e negli spogliatoi.

COMMA 4: Le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei calciatori e dei tecnici si considerano scontate, sono quelle che si sono concluse con un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali, incluse quelle vinte per 3-0 o 6-0 ai sensi dell'art. 10, e non sono state successivamente annullate con decisione definitiva degli organi di giustizia sportiva. Nel caso di annullamento della gara, il calciatore o il tecnico sconta la squalifica nella gara immediatamente successiva alla pubblicazione del provvedimento definitivo. Qualora la gara venga interrotta e prosegua in altra data per i soli minuti non giocati, il calciatore o il tecnico, che non vi abbia partecipato per scontare una squalifica, termina di scontare la stessa squalifica nella prosecuzione della gara.



DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VERONA



COMMA 5: Se la società rinuncia alla disputa di una gara alla quale il proprio calciatore squalificato non poteva prendere parte per effetto di squalifica, la sanzione disciplinare non si ritiene scontata e il calciatore deve scontarla in occasione della gara immediatamente successiva.

COMMA 6: Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive.

COMMA 7: Qualora il calciatore nei cui confronti è stata inflitta la sanzione della squalifica abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, o categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l'attività giovanile e scolastica, del campionato Primavera, Trofeo Berretti o Juniores, la squalifica viene scontata, in deroga al comma 2, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società o della nuova categoria di appartenenza, ferma la distinzione di cui all'art. 19, commi 4 e 6. Qualora il calciatore colpito dalla sanzione della squalifica abbia cambiato attività ai sensi dell'art. 118 delle NOIF, la squalifica è scontata per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova attività.

COMMA 9: I tecnici nei cui confronti è stata inflitta la sanzione della squalifica non possono svolgere, per tutta la durata della stessa, alcuna attività inerente alla disputa delle gare; in particolare sono loro preclusi, in occasione delle gare, la direzione con ogni mezzo della squadra, l'assistenza alla stessa in campo e negli spogliatoi nonché l'accesso all'interno del recinto di gioco e degli spogliatoi.

Disciplina Sportiva In Ambito Regionale Della LND e Del SGS - Sanzioni Art. 137

COMMA 1: Fatto salvo quanto previsto dall'art. 21, commi 6 e 7, il tesserato nei cui confronti è stata inflitta la sanzione della squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare, considerate ufficiali dalla LND e dal Settore per l'attività giovanile e scolastica, della squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento.

COMMA 2: Ad eccezione delle gare relative alle categorie "Pulcini" ed "Esordienti", il calciatore espulso dal campo nel corso di una gara ufficiale è automaticamente squalificato per una giornata senza declaratoria del Giudice sportivo. Le modalità di esecuzione della squalifica automatica sono le stesse di cui al comma 1. I Comitati e le Divisioni debbono pubblicare, nel proprio comunicato ufficiale, l'elenco dei calciatori espulsi ai quali si applica la squalifica automatica. Tale sanzione può essere aggravata con provvedimento del Giudice sportivo.

COMMA 3: Non sono impugnabili, ad eccezione della impugnazione da parte del Presidente federale, i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) squalifica dei calciatori fino a due giornate di gara o squalifica a termine fino a quindici giorni;
- b) inibizione per dirigenti o squalifica per tecnici e massaggiatori fino ad un mese;
- c) squalifica del campo di gioco per una giornata di gara;
- d) provvedimenti pecuniari di misura non superiore ad euro 50,00 per le società partecipanti ai campionati di seconda e terza categoria, juniores regionale e provinciale, provinciali del calcio a cinque e calcio femminile nonché per le società partecipanti ai campionati del Settore per l'attività giovanile e scolastica; provvedimenti pecuniari di misura non superiore ad euro 150,00 per le società partecipanti ai campionati di eccellenza, promozione, prima categoria e regionali del calcio a cinque e del calcio femminile.



RICHIESTE ALLA DELEGAZIONE

Premio Di Preparazione Art. 96 N.O.I.F.

COMMA 1: Le società che richiedono per la prima volta il tesseramento come “giovane di serie”, “giovane dilettante” o “non professionista” di calciatori/calciatrici che nella/e precedente/i stagione/i sportiva/e siano stati tesserati come “giovani”, con vincolo annuale, per società della Lega Nazionale Dilettanti e della Lega Pro, sono tenute a versare alla/ alle Società per le quali il calciatore/calciatrice è stato precedentemente tesserato un “premio di preparazione”

Le società della Lega Nazionale Professionisti Serie A e della Lega Nazionale Professionisti Serie B non hanno diritto al “premio di preparazione”, fatto salvo il caso in cui la richiesta riguardi Società appartenenti alla stessa Lega.

COMMA 2: Agli effetti del “premio di preparazione” vengono prese in considerazione le ultime tre Società della Lega Nazionale Dilettanti e della Lega Pro titolari del vincolo annuale nell’arco degli ultimi cinque anni, per ognuno dei quali è stabilita una quota corrispondente ad un quinto dell’intero “premio di preparazione”. Alle Società richiedenti, aventi diritto, verrà riconosciuto il “premio di preparazione” per la/e quota/e annuale/i corrispondente/i ad ogni Stagione Sportiva di tesseramento come “giovane” del calciatore per il quale è maturato il “premio”. Nel caso di unica Società titolare del vincolo annuale, alla stessa compete il premio per intero.

Qualora, a seguito del primo tesseramento di cui al comma precedente, il calciatore/calciatrice venga tesserato per altra Società nel corso della stessa Stagione Sportiva, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, anche tale ultima Società è tenuta a corrispondere il premio di preparazione calcolato in relazione alla sua categoria di appartenenza, se superiore, detratto l’importo del premio dovuto dalla precedente Società. Il vincolo del calciatore/calciatrice per almeno una intera Stagione Sportiva è condizione essenziale per il diritto al premio.

NOTA BENE: C.U. N. 18/A della F.I.G.C. – Adeguamento Premio Di Preparazione, a decorrere dal 1° luglio 2020 il parametro di cui in premessa è aggiornato e stabilito nella misura di € 554,00

Rinuncia Premio Di Preparazione

La rinuncia al Premio di Preparazione per il tesseramento con vincolo “giovane di serie”, “giovane dilettante” e “non professionista”, va sottoscritta in triplice copia originale dal Legale Rappresentante o dal delegato alla firma della Società rinunciataria alla presenza del Delegato Provinciale presso gli uffici della Delegazione previo appuntamento da richiedere a verona@figc.it.

Delle tre copie, da predisporre sul Modulo predisposto una rimane alla Delegazione, una alla Società rinunciataria, una alla Società beneficiaria.

Si invita a richiedere mezzo E-Mail (verona@figc.it) l’apposito Modulo



DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VERONA



Richiesta Minuto Di Silenzio

La richiesta di osservare un (1) minuto di silenzio prima dell'inizio di una partita, per gravi lutti che colpiscono tesserati o loro famigliari, va motivata ed inoltrata ai recapiti E-Mail o Fax della Delegazione Provinciale di Verona.

Qualora si verificano nel fine settimana, venerdì compreso, l'autorizzazione va richiesta utilizzando i recapiti cellulari indicati nel sito del C.R.V. – Delegazione di Verona.

L'autorizzazione, che la Delegazione invia in copia all'AIA, verrà inoltrata per le vie brevi con gli stessi mezzi.

NOTA BENE: L'autorizzazione al lutto al braccio è di competenza nazionale, per il tramite del Comitato Regionale Veneto a cui va indirizzata la richiesta su carta intestata della Società con nominativo del defunto e motivazione.

E-Mail a vecalcio.segretario@figc.it

Richiesta Omologazione Campi

Al fine di garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni è necessario che l'impianto sportivo risulti correttamente omologato per la disputa di gare Ufficiali.

La richiesta di omologazione di un Impianto Sportivo dovrà essere inoltrata dal Gestore o Proprietario (Società Guida, Ente Comunale, Parrocchiale o Privato) mezzo E-Mail a vecalcio.impianti@figc.it; il Comitato Regionale Veneto attiverà il Fiduciario Provinciale per la verifica ed omologa.

Costi per le omologazioni:

- € 150,00 per omologazione Impianto Sportivo su richiesta da parte della Società
- € 200,00 per omologazione Impianto Sportivo su richiesta da parte dell'Ente Comunale
- € 150,00 per omologazione Impianto d'illuminazione.

Campi in Erba Artificiale:

- Campo a 11 omologazione di competenza diretta della Lega Nazionale Dilettanti;
- Campo A 5 e/o A 9 omologazione Comitato Regionale (costi come precedentemente riportato)

Richiesta Ingresso In Campo Con I Bambini Del Settore Giovanile

La richiesta di ingresso in campo della squadra accompagnata dai bambini del Settore Giovanile, per particolari ed eccezionali occasioni, va motivata ed inoltrata per la necessaria autorizzazione ai recapiti E-Mail o Fax della Delegazione Provinciale di Verona.

Deve rispettare le seguenti condizioni:

- i bambini che entrano in campo devono essere regolarmente tesserati con la Società richiedente;
- la loro presenza deve rispettare i tempi e le modalità indicate dall'Arbitro.

L'autorizzazione, che la Delegazione invia in copia all'AIA, verrà trasmessa alla Società richiedente.



COMUNICATO UFFICIALE N. 2 **Stagione Sportiva 2020/2021**

Si richiamano le Società associate alla L.N.D. al rigoroso rispetto della normativa contenuta all'art. 43, delle N.O.I.F., al fine di far adempiere ai propri tesserati l'obbligo a sottoporsi a visita medica per l'accertamento dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica.

Ciò in virtù del principio generale secondo il quale i legali rappresentanti delle Società sono soggetti a responsabilità civili e penali nel caso di infortuni che dovessero verificarsi nel corso di gare e/o allenamenti che coinvolgessero tesserati privi della suindicata certificazione, in assenza della quale non è riconosciuta alcuna tutela assicurativa.

Si rende noto, altresì, che in dipendenza della situazione emergenziale in atto a causa della pandemia da **COVID-19** ove sia riscontrata la presenza di pregressa infezione al virus, i tesserati dovranno provvedere ad una **nuova visita** per il rilascio della certificazione d'idoneità sportiva (agonistica o non agonistica) nel rigoroso rispetto dei protocolli di legge, anche se in possesso di un certificato in corso di validità.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilìa)



COMUNICATO UFFICIALE N. 5 **Stagione Sportiva 2020-2021**

TUTELA ASSICURATIVA TESSERATI E DIRIGENTI L.N.D. **MODALITA' DI DENUNCIA E GESTIONE DEI SINISTRI**

La L.N.D., di intesa con la Generali Italia S.p.A., anche per la stagione sportiva 2020-2021 conferma le coperture assicurative relative alla tutela Infortuni e responsabilità civile a favore delle Società sportive e dei tesserati della Lega.

Di seguito si riportano le indicazioni per la procedura di denuncia dei sinistri per tesserati e dirigenti delle Società affiliate alla Lega Nazionale Dilettanti:

La denuncia di sinistro, trasmessa dall'Assicurato o da chi ne faccia le veci ed eventuali aventi causa, potrà essere effettuata:

Attraverso il sistema di denuncia on-line accessibile sul portale web della Lega Nazionale Dilettanti - www.lnd.it, selezionando il banner posto sulla destra della home-page denominato "ASSICURAZIONI". All'interno di questo spazio web, si potrà accedere al portale *One care* per effettuare la denuncia on-line.

La procedura di denuncia on-line è di facile gestione, non comporta spese e assicura l'immediata presa in consegna e lavorazione del sinistro.

- In alternativa alla denuncia on-line (che rimane il sistema preferibile), la denuncia può essere effettuata con l'invio dei moduli debitamente compilati e sottoscritti, da inviarsi a mezzo raccomandata A/R ad AON S.p.A. – Ufficio Sinistri infortuni – Via Andrea Ponti, 8 – 20143 Milano.

Ci corre l'obbligo segnalare che, suddetta tipologia di procedura, comporta necessariamente ritardi nell'istruttoria e iter liquidativo della posizione.

Si ricorda, inoltre, che nella pagina <https://www.lnd.it/it/servizi/assicurazioni> sono disponibili tutte le informazioni utili a comprendere il mondo assicurativo della L.N.D.

In particolare, sono stati inseriti i moduli per la denuncia cartacea, la sintesi della polizza e il vademecum esplicativo per procedere all'apertura telematica del sinistro.

Nella stessa pagina web le Società sportive trovano anche la Dichiarazione Assicurativa RCT, idonea per produrre alle Amministrazioni Comunali un documento che confermi la tutela delle associate alla L.N.D. che gestiscono impianti sportivi.



La denuncia di sinistro, a prescindere dalla procedura prescelta, deve essere effettuata **entro 30 giorni dalla data dell'infortunio**, mentre nel caso di infortunio mortale, la denuncia dovrà essere effettuata **entro i 15 giorni successivi al decesso, a mezzo telegramma da trasmettere all'indirizzo sopra indicato**.

Inoltre, per eventuali informazioni circa lo status della pratica di sinistro è a disposizione la Centrale Operativa al numero verde

800.137.060

SERVIZIO DI CONSULENZA ASSICURATIVA LND

Si ricorda che è sempre attivo (fatta eccezione per i punti 1 e 2 sotto riportati) il servizio di consulenza per le problematiche contrattuali, per i temi concernenti la copertura assicurativa dei tesserati e dei dirigenti, e per l'assistenza alle Società sportive sui temi assicurativi.

Il servizio di consulenza è predisposto dalla LND e non dalla Generali Italia S.p.A., pertanto:

1 - **NON PUÒ DARE INFORMAZIONI SULLA GESTIONE DELLE PRATICHE** e non liquida i sinistri. Per tale operazione è necessario contattare il numero verde 800 137 060;

2 - il servizio **NON OPERA PER I TESSERATI DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO**.

Il servizio di consulenza (fatta eccezione per i punti 1 e 2 sopra riportati) è attivo dal lunedì al venerdì, escluso i giorni festivi, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.00, contattando il numero telefonico 335.8280450.

Si precisa che i tesserati del **Settore Giovanile e Scolastico** (e cioè i ragazzi di età inferiore ai 14 anni o quelli di età compresa tra 14 e 16 con tesseramento annuale) non rientrano nella copertura della polizza LND, bensì in quella FIGC e devono denunciare i sinistri attraverso il sito del Settore Giovanile, disponibile all'indirizzo www.figc.it

IMPORTI PREMI ASSICURATIVI

Il premio pro-capite per la stagione sportiva 2020-2021 è pari ad **Euro 27,00** per gli assicurati delle categorie **Calciatori e Allenatori delle Società della L.N.D.**

Per quanto attiene ai **“Dirigenti” tesserati con le Società della L.N.D.**, di seguito si rendono noti gli importi dei premi relativi alla copertura assicurativa L.N.D. – Generali/INA Assitalia, per la stagione sportiva 2020/2021:

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



- ogni singola Società partecipante al Campionato Nazionale Serie D ed ai Campionati di Serie A e B del Dipartimento Calcio Femminile e dei Campionati Nazionali di Serie A, A2 e B della Divisione Calcio a Cinque, dovrà corrispondere un premio forfetario annuale pari ad **Euro 180,00**;
- ogni singola Società partecipante al Campionato di Eccellenza, Promozione e 1^a Categoria, dovrà corrispondere un premio forfetario annuale pari ad **Euro 130,00**;
- ogni singola Società partecipante a tutti gli altri Campionati organizzati dalla L.N.D., ad eccezione dell'attività Amatoriale e Ricreativa, dovrà corrispondere un premio forfetario pari ad **Euro 90,00**.

Per quanto attiene al premio relativo alla categoria Dirigenti delle Società della L.N.D. il premio è di **Euro 5,00**. Ai Dirigenti Ufficiali sono applicate le medesime coperture assicurative previste per i calciatori.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilìa)

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 229/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione dell'8 giugno 2020;
- ravvisata la necessità di stabilire i termini e le disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per la stagione sportiva 2020/2021, per le società del settore dilettantistico;
- visto l'art. 27 dello Statuto federale

h a d e l i b e r a t o

di emanare le norme relative ai termini e alle disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per la stagione sportiva 2020/2021, per le società del settore dilettantistico, di cui all'allegato A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 GIUGNO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

PRESIDENTE

Gabriele Gravina

TERMINI E MODALITA' STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO, PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I TRASFERIMENTI FRA SOCIETA' DEL SETTORE DILETTANTISTICO E FRA QUESTE E SOCIETA' DEL SETTORE PROFESSIONISTICO, DA VALERE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2020/2021

Le operazioni di seguito elencate sono effettuate, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla L.N.D.

La data di deposito telematico (apposizione della Firma Elettronica) delle richieste di tesseramento presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento. Per i casi in cui è previsto il deposito presso la piattaforma telematica della FIGC, la decorrenza è stabilita a far data dalla comunicazione della Federazione, per le operazioni di competenza dell'Ufficio Tesseramento Federale e dalla data di deposito per le operazioni di competenza dell'Ufficio Tesseramento delle Leghe Professionistiche di cui ai punti 1. lett. c), 3., 7. lett. a) e b), 8., lett. c) del presente comunicato.

1. Variazioni di tesseramento

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, come di seguito riportati:

a) Calciatori "giovani dilettanti"

Il tesseramento dei calciatori "giovani dilettanti" (primo tesseramento o tesseramento a seguito di svincolo) può essere richiesto, in deroga all'art. 39 comma 1 delle N.O.I.F., fino a **lunedì 31 maggio 2021**.

La data di deposito telematico delle richieste (apposizione firma elettronica) presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

b) Calciatori "non professionisti"

Il tesseramento di calciatori "non professionisti" (primo tesseramento o tesseramento a seguito di svincolo), può essere effettuato:

- da mercoledì 1° luglio 2020 a mercoledì 31 marzo 2021 (ore 19.00)

La data di deposito telematico delle richieste (apposizione firma elettronica) presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

c) Stipulazione rapporto professionistico da parte di calciatori “non professionisti” – art. 113 N.O.I.F.

I calciatori tesserati per Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti, che abbiano raggiunto l'età prevista dall'art. 28 delle N.O.I.F., possono sottoscrivere un contratto da professionista per società di Serie A, Serie B, Serie C e richiedere il conseguente tesseramento:

- **da martedì 1° settembre a martedì 15 settembre 2020 (ore 20.00)** - autonoma sottoscrizione - Art. 113 delle N.O.I.F.

- **da mercoledì 16 settembre a lunedì 5 ottobre 2020 (ore 20.00)**- con consenso della società dilettantistica;

- **da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00)** - con consenso della società dilettantistica;

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

2. Trasferimento di calciatori “giovani dilettanti” e “non professionisti” tra società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti

Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante" o "non professionista" nell'ambito delle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire nei seguenti distinti periodi:

a) **da mercoledì 1° luglio a venerdì 30 ottobre 2020 (ore 19.00)**

b) **da martedì 1° dicembre a mercoledì 30 dicembre 2020 (ore 19.00)**

Nell'ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

Le liste di trasferimento, debitamente compilate a cura degli aventi titolo, devono essere depositate per via telematica presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e il Dipartimento Interregionale e Calcio Femminile di competenza ad opera della società cessionaria entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica) delle richieste entro i termini fissati.

2.A Trasferimento di calciatrici “giovani dilettanti” e “non professioniste” tra società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Divisione Calcio Femminile e dalla Lega Nazionale Dilettanti

- Il trasferimento di una calciatrice "giovane dilettante" o "non professionista" da Società appartenente alla Divisione Calcio Femminile a Società appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire nei seguenti periodi:

- dal 1° luglio 2020 al 30 ottobre 2020 (ore 19.00);
- dal 1° dicembre 2020 al 30 dicembre 2020 (ore 19.00).

Nella seconda ipotesi, le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

- Il trasferimento di una calciatrice “giovane dilettante” o “non professionista” da società appartenente alla LND a società appartenente alla Divisione Calcio Femminile può avvenire nei seguenti periodi:

- dal 1° luglio 2020 al 15 settembre 2020 (ore 19:00);
- dal 1° dicembre 2020 al 30 dicembre 2020 (ore 19:00)

Nella seconda ipotesi, le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

3. Trasferimenti di calciatori “Giovani dilettanti” da società dilettantistiche a società di Serie A, B e Serie C

Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante", nei limiti di età di cui all'art. 100 delle N.O.I.F., da società dilettantistiche a società di Serie A, Serie B e Serie C può avvenire nei seguenti distinti periodi:

- a) da martedì 1° settembre a lunedì 5 ottobre 2020 (ore 20.00)
- b) da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00)

Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.I.F.

Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

La variazione di tesseramento deve essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

4. Trasferimenti di calciatori "Giovani di Serie" da Società di Serie A, Serie B e Serie C a società dilettantistiche

Il trasferimento di un calciatore "Giovane di Serie" da società di Serie A, Serie B e Serie C a società dilettantistiche, può avvenire nei seguenti distinti periodi:

- a) da martedì 1° settembre 2020 a lunedì 5 ottobre 2020 (ore 20.00)
- b) da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00)

Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.I.F..

Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

Le liste di trasferimento sono redatte, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della Società cessionaria. La data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica), sempre ad opera della Società cessionaria, della richieste di tesseramento presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

5. Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo – Art. 103 bis N.O.I.F.

La risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo, per i calciatori “non professionisti” e “giovani dilettanti” deve avvenire nel rispetto dell'art. 103 bis, comma 5, delle N.O.I.F..

6. Richiesta di tesseramento calciatori professionisti che hanno risolto per qualsiasi ragione il rapporto contrattuale

Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento di calciatori italiani e stranieri che hanno risolto per qualsiasi ragione il proprio rapporto contrattuale nel seguente periodo:

- da mercoledì 1° luglio 2020 a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00)

E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 40 *quater* e all'art.40 *quinquies* delle N.O.I.F..

Le richieste di tesseramento devono essere depositate presso la piattaforma telematica della LND (apposizione della firma elettronica). Il tesseramento decorre dalla data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica) delle richieste entro i termini fissati.

Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

7. Calciatori provenienti da Federazione estera e primo tesseramento di calciatori stranieri mai tesserati all'estero

a) Calciatori stranieri

Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, **entro il 1° febbraio 2021**, e schierare in campo calciatori stranieri, sia extra-comunitari che comunitari, provenienti da Federazioni estere, nei limiti e alle condizioni di cui agli artt. 40 *quater* e 40 *quinquies* delle N.O.I.F.. Ai sensi del Regolamento FIFA sullo Status e il Trasferimento dei Calciatori è fatto divieto alle Società dilettantistiche di acquisire a titolo temporaneo calciatori provenienti da Federazione estera.

Fatto salvo quanto previsto all'art. 40 quinquies delle N.O.I.F., i calciatori stranieri residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. sono parificati, ai fini del tesseramento, dei trasferimenti e degli svincoli, ai calciatori italiani.

Tali richieste di tesseramento devono essere depositate all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza del tesseramento è stabilita, ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.. A partire dalla stagione sportiva successiva al suddetto tesseramento, le richieste di tesseramento dovranno essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati, la Divisione e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, ai sensi degli artt. 40 quater e 40 quinquies delle N.O.I.F..

Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

b) Calciatori italiani

Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro **entro lunedì 1° febbraio 2021**, di calciatori italiani provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento da professionista, nonché richiedere il tesseramento, entro **mercoledì 31 marzo 2021**, di calciatori italiani dilettanti provenienti da Federazioni estere. E' fatto salvo quanto previsto all'art. 40 quater, comma 2, delle N.O.I.F. e all'art. 40 quinquies, comma 4, delle N.O.I.F..

Le richieste di tesseramento di calciatori italiani provenienti da Federazione estera devono essere depositate all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza di tale tesseramento è stabilita ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C..

Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

8. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:

a) Conversione del trasferimento temporaneo in trasferimento definitivo Art. 101 comma 5 delle N.O.I.F

Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori "non professionisti", "giovani dilettanti" e "giovani di serie" può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo a definitivo. Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato nei seguenti periodi:

a) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “giovani di serie” da società professionistiche a società dilettantistiche:

- **da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00)**

b) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “giovani dilettanti” da società dilettantistiche a società professionistiche:

- **da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00)**

c) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “non professionisti” e “giovani dilettanti” tra società dilettantistiche:

- **da mercoledì 1° luglio a venerdì 30 ottobre 2020 (ore 19.00)**

- **da martedì 1° dicembre a mercoledì 30 dicembre 2020 (ore 19.00)**

b) Art. 107 delle N.O.I.F. (Svincolo per rinuncia)

Le liste di svincolo da parte di società dilettantistiche per calciatori "non professionisti" e "giovani dilettanti", devono essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza entro i termini sottoindicati:

- **da mercoledì 1° luglio a lunedì 20 luglio 2020 (ore 19.00)**

(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).

Liste di svincolo suppletive:

- **da martedì 1° dicembre a giovedì 10 dicembre 2020 (ore 19.00)**

(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).

Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data da **venerdì 11 dicembre 2020**.

c) Art. 117 comma 5 delle N.O.I.F.

Un eventuale nuovo contratto da professionista a seguito di risoluzione del rapporto contrattuale conseguente a retrocessione della società dal Campionato Serie C della Stagione Sportiva 2019/2020 al Campionato Nazionale Serie D, può essere sottoscritto:

da martedì 1° settembre a lunedì 5 ottobre 2020 (ore 20.00) – autonoma sottoscrizione

da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00) – con consenso della società dilettantistica

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

d) Art. 108 delle N.O.I.F. (svincolo per accordo)

Il deposito degli accordi di svincolo, presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, dovrà avvenire entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque entro e non oltre **martedì 15 giugno 2021 (ore 19.00)**.

Gli Organi federali competenti provvederanno allo svincolo a far data da **giovedì 1° luglio 2021**.

TERMINI E MODALITA' PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI CALCIATORI "GIOVANI"

Art. 107 delle N.O.I.F. (svincolo per rinuncia)

I calciatori "Giovani" tesserati con vincolo annuale entro il 30 novembre possono essere inclusi in lista di svincolo da trasmettere per via telematica ai Comitati di competenza entro i termini stabiliti:

da martedì 1° dicembre a giovedì 10 dicembre 2020 (ore 19.00)

(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).

Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data dal **venerdì 11 dicembre 2020**.

TERMINI E MODALITA' PER LE VARIAZIONI DI ATTIVITA'

Art.118 delle N.O.I.F.

Per la Stagione Sportiva **2020/2021**, il termine fissato per l'invio o il deposito delle richieste di variazione di attività ai sensi dell'art.118 delle N.O.I.F. è da **mercoledì 1° luglio a venerdì 30 ottobre 2020 (ore 19.00)**.